

FONDAZIONE MARATONA ALZHEIMER ETS

STATUTO

TITOLO I

OGGETTO E SCOPO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede

Su iniziativa del **Comitato promotore** e dell'**Associazione Amici di Casa Insieme ODV**, è costituita la **“FONDAZIONE MARATONA ALZHEIMER”**, che è titolare per brevità in seguito **“Fondazione”**.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione ha sede in Mercato Saraceno (FC), attualmente in Via Mentana n. 4 e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione. La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso comune di Mercato Saraceno (FC) potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione stesso e non costituisce modifica statutaria.

La Fondazione, istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti. La Fondazione richiede il riconoscimento della personalità giuridica secondo le disposizioni in vigore e potrà richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In quest'ultimo caso, la Fondazione indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ed evidenzierà nella propria denominazione sociale l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

Art. 2 – Scopi istituzionali ed attività di interesse generale

La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro e svolge, in via principale, la propria attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017. In particolare, la Fondazione svolge le attività di cui all'art. 5 del citato D.Lgs. 117/2017, lett.:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

La Fondazione si propone di affermare e diffondere una cultura dei diritti, attraverso la collaborazione tra enti diversi per rendere migliore la vita delle persone affette da demenza e delle loro famiglie, con l'intento di affrontare l'argomento da tutti i punti di vista, abbinando il tema dell'assistenza e del sostegno, a quelli della prevenzione e della ricerca scientifica.

Ispirandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dalle Nazio-

Allegato "B"
al n. 30917
di raccolta

ni Unite il 10 dicembre 1948 e alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Onu il 13 dicembre 2006 (ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18), la Fondazione si propone di supportare i bisogni delle persone con malattia di Alzheimer e altre forme di demenza, affinché possano essere riconosciuti ed esercitati i loro diritti, quali diritti inalienabili propri di ogni essere umano, garantendo loro servizi e assistenza nel rispetto della dignità della persona, compreso il diritto a non veder ignorato il loro mondo interiore, fatto di sentimenti, vissuti, relazioni, luoghi, abitudini.

La Fondazione intende, inoltre, studiare e proporre l'adozione di modelli di gestione della malattia di Alzheimer e delle altre demenze basati sulle cure primarie, attraverso lo sviluppo della sanità d'iniziativa e l'individuazione di percorsi realmente integrati e personalizzati, centrati sull'assistenza territoriale e realizzati con il coinvolgimento delle comunità locali.

La Fondazione direttamente o indirettamente, tramite accordi e convenzioni con associazioni o enti locali, università, fondazioni, enti pubblici e privati, si prodiga sui temi posti dalla malattia di Alzheimer e dalle altre forme di demenza con attività proprie e attraverso servizi e contributi economici.

La Fondazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

Art. 3 – Modalità operative di funzionamento

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali e nel rispetto delle condizioni imposte dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi riconducibili agli scopi istituzionali. In particolare, essa può:

- programmare e realizzare iniziative di raccolta fondi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, per l'attuazione degli obiettivi statutari relativi ai diritti, alla cura, all'assistenza, alla prevenzione e alla ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulle altre forme di demenza;
- dar luogo ad iniziative ed approntare strumenti per affermare una nuova cultura della cura e dei diritti delle persone che vivono con una demenza;
- proporre progetti e sollecitare iniziative, nonché svolgere attività di consulenza e supportare l'avvio di specifiche attività puntuali o in rete;
- ricercare un collegamento operativo con e tra le associazioni e gli enti operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, per realizzare attività nelle diverse aree di intervento;
- creare un-Centro Studi e organizzare corsi di aggiornamento, stage, meeting, tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, incontri, convegni, seminari, formazione al personale scolastico, corsi e momenti formativi per studi connessi ai propri temi istituzionali, al fine di qualificare o adeguare l'esperienza sia lavorativa che di ricerca di quanti operano nel settore;
- ideare e organizzare manifestazioni socio-culturali dirette ad esaltare e/o finanziare le attività della Fondazione, come spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, mostre, concerti, esposizioni e pubblicazioni, anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- favorire e sostenere attività di formazione e divulgazione scientifica, con l'obietti-

vo di migliorare costantemente l'assistenza ai pazienti e aggiornare la pratica clinica;

- supportare le attività di ricerca di università, aziende private e pubbliche e altre fondazioni/associazioni. In tal caso i rapporti tra la Fondazione e questi ultimi soggetti saranno regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno in particolare le linee guida delle attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca;

- promuovere e contribuire all'attuazione di progetti di Comunità Amiche delle persona con demenza;

- erogare contributi e borse di studio per la realizzazione di attività coerenti con le proprie finalità e per attuare programmi annuali e pluriennali;

- acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili, utilizzando a tal proposito gli strumenti più adeguati, di natura finanziaria e o assicurativa;

- promuovere la costituzione o partecipare a già costituite imprese sociali e società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie;

- assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto e con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO II

FONDATORI E PATRIMONIO

Art. 4 – Fondatori

Sono Fondatori i soggetti, enti o persone fisiche, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale della stessa. Il fondo di dotazione iniziale è stato di euro 70.350,00 (settantamilatrecentocinquanta virgola zero zero), di cui Euro 52.350,00 (cinquantaduemilatrecentocinquanta virgola zero zero) costituiti da versamenti eseguiti ed Euro 18.000,00(diciottomila,00) costituiti da crediti derivanti da obblighi assunti da parte degli enti partecipanti.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del fondo di dotazione indisponibile nella misura di legge.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dagli apporti dei Fondatori descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con proventi da liberalità, da contributi da Fondatori, Aderenti e Sostenitori, da enti pubblici e da privati, da lasciti e legati ovvero da altre entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 117/2017;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 6 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea degli Aderenti e dei Sostenitori;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico.

Art. 7 – Organo di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque, sette o nove componenti, incluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede. Ad essi si applica l'art. 2382 del Codice civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio rispetto a quello nel quale sono nominati. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili una o più volte.

In sede di costituzione i Fondatori fissano il numero iniziale dei componenti e procedono alla loro nomina, eleggendo Presidente e Vice Presidente.

In sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, i relativi membri sono nominati, in ordine alla determinazione del numero complessivo e per la maggioranza dei suoi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione in scadenza, e per la restante parte dall'Assemblea di Partecipazione; il Consiglio di Amministrazione in scadenza provvede a nominare l'intero Consiglio di Amministrazione nel caso in

cui, fissato un congruo termine, non vi provveda l'Assemblea di Partecipazione.

Il nuovo Organo, così nominato, elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Nell'ipotesi in cui un Amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione perché provveda ad effettuare la sostituzione del componente venuto meno, ovvero convoca l'Assemblea di Partecipazione perché elegga il sostituto, nel rispetto della proporzione di cui al comma precedente. Coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza.

Decadono dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, senza giustificato motivo risultano assenti per tre adunanze consecutive del Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando istituito), indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando istituito) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto, provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione e vigila sul corretto funzionamento della Fondazione, al fine del perseguimento dello scopo istituzionale e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Al Consiglio spetta tra l'altro:

- a) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- b) fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;
- c) deliberare circa l'ammissione di Aderenti, Sostenitori e Benemeriti;
- d) deliberare sull'accettazione delle liberalità, dei lasciti e dei legati;
- e) nominare, eventualmente, un direttore, fissandone le attribuzioni;
- f) predisporre nei termini di legge, il bilancio di esercizio con relativi allegati, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;
- g) predisporre il bilancio sociale;
- h) nominare l'Organo di Controllo;
- i) costituire comitati scientifici e/o consultivi disciplinandone eventualmente il funzionamento mediante regolamenti;
- j) adottare eventuali regolamenti interni necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- k) deliberare le modifiche dello Statuto, secondo quanto stabilito all'art. 15;
- l) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- m) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione.

Il Consiglio potrà stabilire annualmente un emolumento a favore dei propri membri, nonché dell'Organo di Controllo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti in carica il Comitato Esecutivo, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione. Esso adotta, in caso di urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competen-

za del Consiglio di Amministrazione, necessari a garantire il funzionamento della Fondazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì individuare e nominare al proprio interno un Consigliere Delegato.

Il Consiglio, oltre che al Presidente, al Comitato Esecutivo e al Consigliere Delegato, può delegare proprie attribuzioni specifiche ad eventuali direttori o a terzi determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

I verbali del Consiglio di Amministrazione, trascritti negli appositi registri, dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario; il Segretario della riunione è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra persone diverse dai suoi componenti

Art. 9 – Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, anche in video/audio conferenza e purchè sia assicurata a tutti i membri la partecipazione e sia verificata la presenza da parte del Presidente, e deve inoltre essere convocato quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Esso si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Esso è convocato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con tre giorni di anticipo.

Esso si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle formalità di cui al precedente comma, siano presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di Controllo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo quanto si seguito previsto.

Per la nomina di Benemeriti di cui all'articolo 11 del presente Statuto è richiesto il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, non computandosi il voto della persona da designare se già componente del Consiglio di Amministrazione, la quale dovrà allontanarsi dalla seduta. La presente clausola può essere modificata solo con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione, sono riportati in apposito registro.

Art. 10 – Presidente

Al Presidente della Fondazione compete:

- la legale rappresentanza della Fondazione;
- la convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Membri della Fondazione e Assemblea di Partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Fondatori, dai Sostenitori, dagli Aderenti della Fondazione e dai Benemeriti.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in natura, annuali o pluriennali, di particolare rilievo economico, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di Aderenti, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi diversi, ovvero con un'attività, anche professionale, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono ottenere la qualifica di Benemeriti, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con le modalità previste nell'art. 9 del presente Statuto, le persone fisiche che si sono particolarmente distinte nelle materie afferenti alle attività svolte dalla Fondazione o che hanno svolto attività a favore della stessa; la nomina di Benemerito deve essere proposta dal Presidente, o da almeno due consiglieri. La nomina a Benemerito è "a vita", salvo dimissioni del soggetto nominato. Non possono essere nominati più di due Benemeriti a biennio. La presente clausola può essere modificata solo con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le qualifiche di Sostenitore e di Aderente, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, hanno durata annuale, con riferimento all'esercizio in corso e sono rinnovabili. Gli enti in possesso della qualifica di Sostenitori o Aderenti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal proprio rappresentante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

La qualifica di Sostenitore e di Aderente si perde in caso di:

- a) morte ovvero gravi e certificati impedimenti di salute o interdizione; nel caso di persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- c) decadenza per mancato versamento del contributo o per mancato svolgimento dell'attività, anche professionale, suindicata.

L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione oppure, in casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età fra quelli presenti; il Presidente convoca l'adunanza con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata, fax o mail; l'Assemblea di Partecipazione è convocata altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione da almeno la metà più uno dei suoi membri.

Si applica il principio del voto singolo, che può essere espresso anche per delega. Ciascun membro dell'Assemblea non può essere portatore di più di tre deleghe.

I membri del Consiglio di Amministrazione, possono assistere all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti del Consiglio stesso.

Delle riunioni dovrà venir redatto apposito verbale dal Segretario di volta in volta nominato nella persona designata a maggioranza degli intervenuti anche fra persone che non sono membri della Fondazione o componenti di organi.

Per la disciplina e le modalità di costituzione e di votazione delle Assemblee dei Sostenitori e degli Aderenti, in mancanza di apposito regolamento approvato dal

Consiglio di Amministrazione e ove lo Statuto non disponga al riguardo, si applicano le norme di legge in materia di associazioni di cui agli artt. 24 e segg. del D. Lgs 117/2017.

L'Assemblea di Partecipazione:

- 1) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione (nei limiti di cui all'art. 7);
- 2) promuove pubblicamente le attività della Fondazione;
- 3) propone lo sviluppo di nuove attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e ne elabora le linee fondamentali;
- 4) formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo della Fondazione, nella forma di componente singolo o organo collegiale di tre membri e in questo caso ne nomina anche il Presidente. I primi componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dai Fondatori.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e comunque da chi presiede l'Organo.

I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo e di riferimento scientifico della Fondazione e la supporta anche nei rapporti con il mondo accademico e della ricerca.

Il Comitato Scientifico è composto da medici, ricercatori e operatori professionali, nonché da persone che si sono particolarmente distinte per le proprie competenze nei settori ove la Fondazione svolge la propria attività.

Il Comitato Scientifico ha funzioni di consulenza della Fondazione in tema di ricerca ed informazione scientifica e può formulare proposte circa lo svolgimento delle attività. In particolare esso può formulare proposte ed iniziative di più ampia attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Esso è competente altresì ad esprimere pareri su problematiche portate al-

la sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

Il Comitato Scientifico resta in carica quattro esercizi sociali e tutti i membri decadono con la scadenza del Consiglio di Amministrazione anche se non hanno raggiunto il quadriennio di funzione.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, il quale, all'atto della nomina, ne determina anche il numero. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra di essi il Presidente del Comitato Scientifico; il Presidente rimarrà in carica per il quadriennio di durata del Comitato e potrà essere rieletto.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono presiedute dal Presidente. Il funzionamento del Comitato Scientifico può essere disciplinato con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno per esprimere un parere sull'attività svolta e per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Comitato Persone che Vivono con una Demenza

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Persone che Vivono con una Demenza, con funzioni di organo di confronto, consultivo e propositivo, senza compiti d'intervento sulla gestione, rappresentativo di un luogo di discussione attraverso il quale si raccolgano spunti e approfondimenti dal punto di vista delle persone alle quali si indirizzano scopi e programmi della Fondazione.

Il funzionamento del Comitato sarà disciplinato con apposito regolamento sottoscritto d'intesa tra la Fondazione e il Comitato stesso.

Art. 15 – Modificazioni dello Statuto

Le decisioni in materia di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione validamente costituito con le maggioranze previste dal presente Statuto e sottoposte all'approvazione dell'autorità tutoria nei modi di legge.

TITOLO IV ENTRATE E BILANCIO

Art. 16 – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione potrà disporre delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nell'art. 2 del presente Statuto, dallo svolgimento delle attività diverse di cui al medesimo art. 2 nei limiti ivi indicati e da raccolte fondi, finalizzate al finanziamento delle proprie attività di interesse generale, nonché dalle erogazioni liberali e dai contributi destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 17 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie nella relazione di missione.

Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora la Fondazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 di euro dovrà provvedere a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet,

il bilancio sociale.

Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

Verificatasi l'estinzione della Fondazione, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione sarà devoluto ad enti con finalità similari; ove iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ciò dovrà avvenire previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Libri sociali

La Fondazione è dotata dei seguenti libri:

- Libro dei Sostenitori e degli Aderenti;
- Libro delle adunanze dell'Assemblea di Partecipazione;
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Scientifico.

Art. 20– Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e le leggi in materia pro tempore vigenti.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato: Stefano Montalti

Firmato: Marco Maltoni Notaio